

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

Per la Sig.ra **ROSI Brunella** (C.F.: RSOBNL80A43F537I), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero 1 di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - UFFICIO DIREZIONE GENERALE - UFFICIO I SETTORE III, in persona del Dirigente pro tempore, con sede Catanzaro, Via Lungomare

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

n. 259, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34;

Per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

- Del **giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente** per la cdc A028 - Matematica e Scienze - Procedura Concorsuale di cui al D.D. 510/2020 - DPR 28.12.2000 n. 445 artt. 71 e 72;
- Della **Griglia di Valutazione dei 6 quesiti a risposta aperta** per la cdc A028 - Matematica e Scienze;
- **del verbale - non conosciuto - della Commissione di concorso** nella parte in cui si esclude la ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento previsto dal bando di concorso;
- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- del diritto della ricorrente, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori per procedere all'inserimento in anno di prova entro il mese di Settembre del corrente anno scolastico;
- in subordine del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame con nomina di una commissione e, in caso di esito positivo, la tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori, al fine di procedere al suo inserimento tra i vincitori in anno di prova entro il mese di Settembre del corrente anno scolastico;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30,

COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione della ricorrente nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSA

Con Decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» veniva regolamentata, a livello nazionale, la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, e bandita con successivo Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, in seguito modificato e integrato con Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, GU n.53 del 10-07-2020. I requisiti di ammissione prevedevano la partecipazione per quei docenti che avessero maturato almeno tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s.2019/2020 e svolto almeno una annualità di servizio nella specifica classe di concorso, nel caso di specie A028.

Detto concorso prevedeva una prova scritta nazionale computer-based e la successiva valutazione dei titoli e servizi. Alla prova scritta era assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli e servizi un punteggio massimo di 20 punti. La prova scritta si intendeva conseguita con un punteggio non inferiore a 56 punti su 80. In base ad un elenco graduato si prevedeva una graduatoria con punteggio della prova scritta più i titoli e servizi; a

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

seguire immissione in ruolo e anno di prova (i vincitori avrebbero potuto conseguire l'abilitazione prima del ruolo se avessero avuto una supplenza al 30 giugno o 31 agosto); conseguimento dei 24 CFU, prova orale per il conseguimento dell'abilitazione da superarsi con 7/10. La prova orale si sarebbe svolta prima della valutazione del periodo di formazione iniziale; i contenuti e le modalità della prova sarebbero stati definiti con decreto successivo e i comitati di valutazione sarebbero stati integrati con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica cui il vincitore veniva assegnato per l'anno di prova. I soggetti che avevano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 56/80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientravano nel contingente previsto per il reclutamento, in un elenco non graduato avrebbero potuto accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.

A seguito del recente Decreto Sostegni bis, al Titolo VI, art.59 Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, vengono soppressi dell'art. 1 comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; il

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

comma 13 viene modificato ed integrato (art.59, commi 6 e7, Decreto Sostegni bis), (ancor prima di essere in atto, il decreto doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione), ovvero soppressi i 24 CFU e la prova finale.

La prova scritta, tipologia modificata con Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783 rispetto a quanto previsto nel Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è consistita nella somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta di cui i primi cinque volti a dimostrare le conoscenze e competenze su argomenti attinenti l'ambito disciplinare di cui al profilo professionale oggetto di bando e il sesto quesito volto all'accertamento della conoscenza e comprensione della lingua inglese, da espletarsi in 150 minuti in apposita piattaforma informatica. La prova scritta si intende superata con il raggiungimento di un punteggio non inferiore a 56/80, ma non sono stati definiti ab initio e resi noti i criteri relativi alla definizione delle modalità di svolgimento dell'orale, prova che dopo varie incertezze e confusioni è stata abrogata dal recente decreto "Sostegni bis".

La ricorrente, a partire dall'a.s. 2015/2016, ha prestato servizio ininterrottamente fino ad oggi presso Istituti Statali (servizi esercitati esclusivamente sulla specifica classe di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

concorso A028, con il conseguente possesso non di una sola annualità su specifica classe, ma delle 3 annualità di servizio su classe A028), con incarichi annuali rispettivamente a.s. 2015/2016; a.s.2017/2018; con contratto al 30 giugno a.s. 2018/2019; con contratto al 31 agosto a.s. 2019/2020.

I risultati della prova scritta sono stati pubblicati in data 1 Giugno 2021, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, riportanti la graduatoria degli ammessi alla successiva fase del concorso con i relativi punteggi in cui non figurava l'odierna ricorrente.

Sono risultati ammessi alla successiva fase 86 candidati che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 56.

In data 18.06.2021, l'odierna ricorrente formulava all'Amministrazione Istanza di Accesso agli atti per poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- Elaborato corretto dei 6 quesiti svolti con relative risposte;
- Griglia di Valutazione con codice correzione: 035;

La richiesta veniva motivata dall'esigenza di valutare gli esiti e gli interventi correttivi eseguiti dalla commissione sulla propria prova.

Il punteggio ottenuto dall'odierna ricorrente è 40.50/80

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

quindi di non idoneità per il prosieguo della prova.

L'esclusione della ricorrente dalla successiva fase concorsuale si manifestano illegittimi e in quanto tali meritevoli di censura per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'odierna ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 39/75 è risultata non idonea ed è stata esclusa dalla successiva fase concorsuale. La Sig.ra Brunella Rosi ha compiutamente risposto a tutti i sei quesiti posti nel tempo stabilito e, già da una semplice lettura delle risposte rese emerge come sia immediatamente riscontrabile una conoscenza della disciplina oggetto di insegnamento ampia e contestualizzata nelle più analitiche articolazioni, tale da rivelare una piena padronanza e competenza, con

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

un'esposizione fluida e ben strutturata basata su un linguaggio ricco e appropriato anche di settore. Gli elaborati corretti non riportano alcun segno grafico, annotazione e/o glossa che possano far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto di non idoneità.

Benché si sia consapevoli di quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimamente sintetizzato nel voto numerico il giudizio della Commissione, è necessario rimarcare l'ulteriore e recente indirizzo, di non poche pronunce, secondo le quali ***“l'attribuzione del voto numerico deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati”*** (Tar Catania, sez. IV, 29.12.16 n. 3416; ord. cautelari della medesima sezione nn, 745/15; 770/15; 782/15; ord. caut. CGA nn. 217/17; 668/16, 653/15; 660/15; 70/16), tutto ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il percorso valutativo della Commissione appaia all'evidenza illogico, illegittimo ed il punteggio numerico risulti non trasparente ed incomprensibile con riguardo alla pertinenza e alla correttezza logico-formale

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

degli elaborati svolti (tar Lazio n 8096/16; Tar dell'Aquila n. 286/16; Tar Lombardia n. 671/21). **I “criteri” utilizzati dalla Commissione sono apparsi particolarmente discrezionali e pregiudizievoli per le valutazioni finali al punto tale che la valutazione appare trascinare dall’ambito di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione stessa. Il punteggio attribuito alla ricorrente, infatti, appare prima facie erroneo, emergendo una profonda discrasia tra i contenuti degli elaborati e la griglia.**

Si contesta la procedura selettiva applicata dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta che contraddice la natura di concorso straordinario e non applicata nei precedenti concorsi riservati.

In merito alla valutazione sintetica emessa dalla Commissione nel giudicare l’elaborato dell’odierna ricorrente, se ne contesta il contenuto e si considera che:

“la dimostrazione di possedere conoscenze e competenze disciplinari e competenze didattico-metodologiche incomplete” sia “lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche”, risultando essa, viceversa, ampia e basata su conoscenze e competenze disciplinari pertinenti vaste e approfondite;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Si rileva, inoltre, come la complessità nell'organizzare un percorso didattico nella sua interezza di struttura richieda un arco temporale che va oltre i tempi brevi concessi in sede d'esame, 150 minuti complessivi per n.6 quesiti, e la Commissione non può richiedere un'impostazione strutturale del percorso secondo tabelle o elenchi puntati, **strumenti inibiti dalle stesse piattaforme concorsuali che sono limitate esclusivamente ad un uso discorsivo degli strumenti di scrittura digitale messi a disposizione del candidato e ciò è anche evidente dalla predisposizione della traccia dei vari quesiti in cui si chiede di "organizzare" e non "strutturare", di "esporre" e non "elencare" e propone la "disamina", dittato testuale di una delle tracce, tutte espressioni che escludono una strutturazione sintetica, per elenchi e priva di snodi logici ed argomentativi, anzi si mette in risalto la necessità di valorizzazione espressiva, comunicativa attraverso snodi interpretativi che nella richiesta della "disamina" presuppongono un linguaggio fluido, articolato e analitico.** Ne è una riprova la stessa Griglia che è stata disattesa, la quale prevede espressamente dei parametri valutativi sulle "conoscenze disciplinari", "didattico-metodologiche" e di "esposizione" e non si

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

rapporta ad una eventuale “ideazione e pianificazione strutturale del testo” quale forma specifica richiesta ab initio, inoltre, altro aspetto fondamentale da segnalare quale grave vizio di forma della griglia è la totale assenza dell’indicatore e del parametro di “pertinenza” quale adesione alla traccia, indicatore che dovrebbe costituire un imprescindibile elemento essenziale di giudizio, di cui la griglia è deficitaria. La preventiva pubblicazione della stessa griglia, inoltre, prima delle svolgimento delle prove, ha lo scopo di illustrare in maniera chiara e trasparente i parametri e i punti di forza su cui deve concentrarsi l’aspirante candidato anche come trasparenza di momento autovalutativo che possa fugare ogni arbitrarietà interpretativa e quindi, a tal proposito, emerge come tra i parametri richiesti sia completamente escluso l’Indicatore “Ideazione, pianificazione e strutturazione del testo”, e da impostazione ministeriale **si chiede non di strutturare ma di descrivere nelle linee essenziali un percorso didattico nei suoi snodi logici limitatamente ai punti tassativamente richiesti.**

Si precisa, altresì, come l’impostazione delle tracce d’esame nei suoi elementi essenziali non sia esclusivamente rivolta alle conoscenze metodologiche, in quanto in tal senso si sarebbe potuto adibire un quesito dedicato esclusivamente

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

nella sua interezza alle sole competenze metodologiche, conoscenze non richieste direttamente tanto che i quesiti si riferiscono a delineare un percorso “metodologicamente motivato” ovvero che gli snodi argomentativi seguano un ordine metodologicamente ragionato. Le tracce non richiedono espressamente di “individuare le varie tipologie metodologie” di un percorso didattico, ma di impostare una esposizione “metodologicamente motivata” o “approccio metodologico che si ritiene più valido” seguendo cioè una logica contestualizzante che abbia una sua coerenza funzionale agli obiettivi disciplinari.

In conclusione si sottolinea la stringente pertinenza dell’elaborato in cui emergono analiticamente tutti i punti nominalmente pretesi dalle tracce. Inoltre, per le tempistiche concesse, 20 minuti per lo svolgimento di ogni quesito inclusa la lettura e comprensione degli estratti posti all’attenzione dei candidati, appare immediata la destrezza dell’odierna ricorrente. Emerge, altresì, il rammarico per una valutazione che appare chiaramente opaca e intraducibile in termini di corrispondenza tra elaborato e parametri espressi nella relativa griglia valutativa.

L’operato della Commissione esaminatrice si pone, quindi, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento stabiliti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

all'art. 97 Cost Rep, di cui l'art. 3 L. n. 241/90 e succ. mod. costituisce puntualizzazione, i quali impongono che l'azione amministrativa sia sempre improntata ai canoni di buona fede, correttezza, trasparenza ed imparzialità, e con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la mancata conoscenza delle ragioni della non idoneità impedisce alla ricorrente di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La motivazione degli atti amministrativi costituisce, infatti, un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell'Amministrazione, proprio allo scopo di mettere a conoscenza i destinatari dell'atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili sopra evidenziati degli elaborati ha gravemente alterato in pejus la valutazione complessiva della prova, scoprendo l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione. Manca, altresì nella specie, qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi resi e il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 5, LETT. A) DEL D.L. 29/10/2019 N. 126 CONVERTITO IN

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

L. 20.12.2019 N. 159 - VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE - . .

Com'è ben noto all'Amministrazione, perché già documentale ai suoi atti, l'odierna ricorrente vanta anzianità di servizio triennale nella classe di concorso A028. Come sancito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza del 30.06.2020 n. 4167 in ossequio alla disciplina normativa comunitaria, il pregresso lavorativo triennale è considerato un titolo abilitante per l'insegnamento già maturato.

Si legge, infatti: "Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati in sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'UE il 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd Sentenza Mascolo). Con la sentenza "Mascolo" il Giudice comunitario dichiarava l'illegittimità della normativa nazionale relativa al conferimento delle supplenze per contrasto con la Direttiva 1999/70/CE laddove determina una patente violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, i cui incarichi venivano reiterati annualmente per la copertura del fabbisogno di organico.

Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

almeno 3 annualità di servizio ed il titolo abilitativo, è contenuta nell'art. 1 comma 5, lett. a) del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito nella L. 20.12.2019 n. 159, ai fini dell'indizione di questa procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari, alla quale potevano partecipare coloro che avevano svolto almeno tre anni di servizio in scuole secondarie statali tra il 2008/2009 e il 2019/2020.

D'altronde, così come indicato dalla Corte di Giustizia Europea, la procedura per i docenti che avevano maturato 36 mesi di servizio, come l'odierna ricorrente, sarebbe dovuta essere **NON selettiva, ma semplicemente graduata secondo l'esito della prova**. L'odierna ricorrente, pertanto, si vede esclusa dal percorso di stabilizzazione, pur avendone maturato i requisiti.

La natura selettiva e non semplificata della procedura in parola ben si può cogliere da numerosi indici sintomatici.

In primo luogo, occorre considerare l'individuazione del contingente in linea con le facoltà assunzionali ordinarie, senza assegnazione di ulteriori posti determinati in rapporto alla platea degli aventi diritto.

In secondo luogo, non era previsto alcun automatismo nell'assunzione, ma i docenti dovevano superare con una

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

soglia minima elevata una prova scritta particolarmente difficile ed estesa su un ampio ventaglio di materie come rilevato anche dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

In terzo luogo, poi, la graduatoria concorsuale ha visto solo l'inserimento dei candidati vincitori e avrà validità triennale, fatta salva la sola necessità di proroga per il suo esaurimento.

Con ogni evidenza, quindi, l'odierna ricorrente ha ricevuto un trattamento finanche meno favorevole dei colleghi che, muniti di abilitazione all'insegnamento ma privi di esperienza professionale (non risultando l'anzianità di servizio tra i requisiti di ammissione), hanno potuto partecipare alla sessione riservata indetta con D.D.G. 1 Febbraio 2018 n. 85. Costoro, infatti, hanno dovuto semplicemente sostenere un colloquio di natura didattico-metodologica (in realtà una simulazione di lezione), non soggetta al superamento di una soglia minima di punteggio, dal momento che la valutazione era essenzialmente finalizzata solo alla graduazione dei candidati.

Le chiare indicazioni fornite dal Giudice Comunitario avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dell'esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

In modo illogico ed incoerente, pertanto, deriva il palese disconoscimento dell'anzianità maturata la quale integra un'ipotesi di discriminazione non giustificata ed irragionevole.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

Nel rispetto del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa, sanciti e garantiti dall'articolo 97 della Costituzione, l'Amministrazione deve valutare quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio degli eventuali interessi pubblici o privati con esso confliggenti.

Nelle prove concorsuali, se da un lato, non si può non tenere in considerazione l'esigenza dell'Amministrazione di affidarsi a delle griglie risposte che, tramite un sistema

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

automatizzato, ed a tecniche di correzione, consentono una idonea valutazione della preparazione dei candidati ed una ragionevole celerità nella correzione stessa, dall'altro lato, non si può per questo pregiudicare e ledere il diritto dei candidati al rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza delle prove di concorso, tutelati a livello costituzionale, non fornendo agli stessi una seconda griglia risposte per poter correggere gli errori materiali in cui sono incorsi, ovvero per riformulare una risposta fornita troppo velocemente.

Con la modalità di prova a “**risposta aperta**” (quindi interpretativa) non si ha la garanzia che le Commissioni giudicanti applicheranno correttamente i criteri previsti dalle tabelle valutative.

Ebbene, al fine di sindacare la legittimità di un atto amministrativo, è necessario appurare se un determinato valore e/o interesse sia stato *ragionevolmente* sacrificato, tenendo conto della pluralità degli interessi e dei valori in gioco.

Occorre, quindi, stabilire un equilibrio tra tali interessi e valori ed è indubbio che nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori di trasparenza correttezza, uguaglianza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Per cui le modalità di espletamento di tale prova sono da considerarsi illegittime nella parte in cui non prevedono un utile ripensamento, ovvero la correzione degli errori materiali commessi dai candidati.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Alla luce di quanto articolato e dedotto nelle pagine che precedono, appare evidente la sussistenza del requisito **del fumus boni iuris** a sostegno del presente ricorso.

Quanto al periculum in mora è evidente il danno grave ed irreparabile che deriva all'odierna ricorrente dall'illegittima esclusione dalla partecipazione alla fase dell'anno di prova, nonché dall'impossibilità di chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia G.P.S. (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Pertanto, gli aspiranti che hanno superato il Concorso Straordinario 2020 scuola secondaria, si sono potuti inserirsi entro il 25 Luglio negli elenchi aggiuntivi alla I Fascia delle G.P.S., posto comune e di sostegno, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione con nota del 22

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Luglio 2021. Possibilità preclusa all'odierna ricorrente.

Considerata l'estrema celerità che l'Amministrazione ha inteso imprimere a tale procedura, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse dell'odierna ricorrente.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, l'adozione di un provvedimento cautelare che:

- Consenta all'odierna ricorrente di poter essere inserita negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc A028 così come disposto dal Ministero dell'Istruzione con nota del 22.07.2021;
- Consenta all'odierna ricorrente di poter svolgere ad inizio corrente anno scolastico l'anno di prova;
- In subordine, che si nomini all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso, in maniera tale, che, in via cautelare, in caso di esito positivo si possa procedere alla revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e procedere al suo inserimento sia negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc A028, sia all'inserimento in anno di prova entro il mese di Settembre 2021.

La ricorrenza, infatti, può essere ordinata tutte le volte in

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cui siano accertate “le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale” e “il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Commissione porti l’ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18 35 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II quater, 26 settembre 2014, n.4615; Tar Lazio sent.n. 00869/2014; Tar Calabria-Catanzaro sez. II ord sosp. n 4.09.2014, n.404).

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l’interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l’interesse dell’Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l’auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale.

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità della ricorrente di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, troncando ogni chance di vittoria.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

Sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta di decreto presidenziale.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

E' così posto che la graduatoria definitiva per la c.d.c. A028 è stata pubblicata, con decreto di rettifica, in data **2 Luglio 2021**.

Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per l'inserimento in anno di prova entro Settembre 2021, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti e fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto anche ai fini dell'eventuale nomina di nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

Pertanto, qualora non si procedesse all'adozione con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. (o all'adozione di altra misura cautelare il Presidente ritenga opportuna), consentendo all'odierna ricorrente di poter essere inserita negli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS per la cdc A028 e di poter essere inserita in anno di prova entro Settembre 2021

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

considerato che la fissazione delle prossime camere di consiglio non consente di richiedere l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e che, quindi, la domanda cautelare non potrebbe che essere discussa il **6 Settembre 2021**, parte ricorrente subirebbe un gravissimo pregiudizio, in quanto verrebbe de facto escluso dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo, con ogni conseguenza che ne deriverebbe.

Il periculum in mora, pertanto, è giustificato dal danno grave ed irreparabile che deriva all'odierna ricorrente dall'illegittima esclusione dalla partecipazione alla fase dell'anno di prova, nonché dall'impossibilità di chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia G.P.S. (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità della ricorrente di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, troncando ogni chance di vittoria.

Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO -
ROMA**

sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune volte a

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS per la cdc A028 e di poter essere inserita in anno di prova entro Settembre 2021, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura ritenuta idonea allo scopo.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex artt. 55 e 56 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, quale, ad esempio, consentire alla ricorrente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS per la cdc A028 e di poter essere inserita in anno di prova entro Settembre 2021, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura ritenuta idonea allo scopo;
- **IN SUBORDINE** che si nomini all'uopo una nuova

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso, in maniera tale, che, in via cautelare, in caso di esito positivo si possa procedere alla revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e procedere al suo inserimento sia negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc A028, sia all'inserimento in anno di prova entro il mese di Settembre 2021;

- **NEL MERITO:**
- **DISPORRE L'ANNULLAMENTO degli atti impugnati con ogni effetto consequenziale;**
- **PER EFFETTO DELL'ANNULLAMENTO disporre** l'inserimento della ricorrente sia negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc A028, sia all'inserimento in anno di prova con effetti retroattivi dal mese di Settembre 2021;
- **IN SUBORDINE** disporre la rivalutazione dell'esame con nomina di una nuova Commissione e, in caso di esito positivo, provvedere alla tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e procedere all'inserimento della ricorrente sia negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc A028, sia all'inserimento in anno di prova entro il mese di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Settembre 2021;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per il *test* e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria;
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i documenti come elencati in separato foliaro.

Ai fini delle disposizioni sul Contributo Unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad **€ 325,00** trattandosi di pubblico impiego.

Serra San Bruno/Roma, 24.07.2021

Atto firmato digitalmente

Avv. Andrea Figliuzzi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria di merito

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

del concorso pubblico per posto comune e di sostegno di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Con D.D. n. 510/2020-DPR 28.12.2000, n 445 art 71 e 72;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta a seguito di eventuale revisione della prova scritta per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla stessa. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

INSTA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nella Graduatoria definitiva rettificata valida per la cdc A028 pubblicata in data 2 Luglio 2021 avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria al seguente indirizzo telematico: <http://www.istruzione.calabria.it/category/attinotificai> dei seguenti dati:

- Autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;
- Indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nella Graduatoria definitiva rettificata valida per la cdc A028;
- Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dell'udienza;

Con Osservanza.

Serra San Bruno/Roma, 24/07/2021

Avv. Andrea Figliuzzi